



COMUNE DI SAN MINIATO
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
AI FINI DELL'ASSUNZIONE DI
GIOVANI E DONNE DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 86 del 25.09.2014
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 26.11.2015
In vigore dal 29.12.2015

Art. 1 – Finalità

1. Il comune di San Miniato, nell'ambito delle iniziative rivolte a sostenere l'occupazione e ad incentivare l'inserimento lavorativo, sulla base delle risorse stanziare ogni anno in bilancio, programma l'assegnazione di contributi finalizzati a favorire le assunzioni nelle imprese del proprio territorio.

Art. 2 – Ambito di applicazione e beneficiari

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, disciplina i criteri, limiti e modalità, a cui l'amministrazione si atterrà per concedere forme di sostegno finanziario alle imprese.

2. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini dell'assunzione di nuovi lavoratori, residenti nel territorio comunale, mediante contratti a tempo determinato/indeterminato, stage, tirocini e attraverso altre forme di collaborazione.

Art. 3 – Soggetti ammessi al contributo

1. Possono accedere al contributo comunale le seguenti categorie di datori di lavoro privati:

- imprenditori individuali
- commercianti
- artigiani
- imprenditori agricoli
- società di persone
- società di capitali
- cooperative e consorzi di cooperative
- fondazioni
- associazioni riconosciute

Art. 4 – Requisiti di accesso al contributo

1. I soggetti di cui all'art. 3, per accedere al contributo comunale, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Posizione DURC regolare;
- b) Posizione di regolarità riguardo agli obblighi di assunzione di categorie protette;
- c) Rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali e di lavoro;
- e) Posizione di regolarità riguardo agli oneri d'iscrizione nei registri CCIAA o registri equivalenti;
- f) Regolarità nel versamento di tasse e imposte;
- g) Informativa Antimafia "Negativa", riguardo a legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
- h) Assenza di procedure concorsuali, assenza di stato di liquidazione, cessazione dell'attività ovvero scioglimento dell'impresa;
- i) Possesso di almeno una sede operativa nel Comune di San Miniato;
- j) Impegno a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione del lavoratore "contribuito". Sono, ad ogni modo, fatti salvi i recessi dal rapporto lavorativo per "giusta causa", "giustificato motivo soggettivo" o per "impossibilità sopravvenuta della prestazione", così come contemplati dal codice civile;
- k) Non avere in corso rapporti di appalto con il Comune di San Miniato.

2. I soggetti di cui all'art. 3 per accedere al contributo comunale devono procedere all'assunzione di giovani (18 - 40 anni di età) e donne residenti nel territorio del Comune di San Miniato mediante le tipologie contrattuali e di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. I soggetti oggetto della procedura di assunzione devono essere inoccupati o disoccupati. La Giunta Comunale stabilisce criteri e le modalità per accertare lo stato di inoccupazione e disoccupazione.

4. Le assunzioni di coniuge, parenti o affini sino al secondo grado di proprietari/amministratori/dirigenti dalla ditta interessato, non consentono l'accesso al contributo.

5. Per "nuove assunzioni", si intendono quelle decorrenti a partire dalla data di pubblicazione del bando attuativo d'assegnazione dei contributi.

6. La Giunta comunale, con apposito atto deliberativo, può:

- ampliare o restringere la tipologia dei contratti ammessi a contributo;
- stabilire, in base alle risorse stanziare in bilancio, il quantum del contributo.

Art. 5 – Misura del contributo e criteri

1. Il tipo di incentivazione e la misura del contributo, complessivo e per tipologia contrattuale, viene determinato ogni anno dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. La Giunta definisce, inoltre, le categorie ammesse e le tipologie contrattuali finanziabili. La Giunta comunale può, inoltre, commisurare il quantum del contributo assegnato alla tipologia del contratto e alla durata dello stesso.

2. I contributi sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.

3. I contributi ricevuti ai sensi di questo Regolamento sono cumulabili con altri contributi ricevuti dal datore di lavoro per le medesime finalità e relativi allo stesso soggetto.

Art. 6 – Procedura

1. La Giunta comunale definisce, con apposito atto deliberativo, i criteri, le linee direttive e gli indirizzi a cui la Commissione esaminatrice si atterrà nella valutazione delle domande.

2. Il Dirigente competente, sulla base degli indirizzi, criteri e linee di indirizzo, definiti dalla Giunta, provvede con propria determinazione all'approvazione del bando in cui sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi. Il bando viene reso pubblico tramite il sito web dell'ente, manifesti, pubblicazione all'albo pretorio, comunicati stampa ed altri mezzi idonei. Il bando viene predisposto con una periodicità annuale purché le risorse previste in bilancio lo consentano.

3. Le domande dovranno essere redatte secondo apposito schema indicato nel bando pubblico che conterrà i termini e le condizioni secondo il presente regolamento e secondo i criteri, linee direttive ed indirizzi che annualmente verranno indicati dalla Giunta comunale.

4. Le domande vengono istruite dall'ufficio competente che provvederà ad acquisire ogni elemento istruttorio necessario entro i termini stabiliti dal bando.

5. Il Dirigente competente provvede, con propria determinazione, alla nomina della commissione per effettuare l'istruttoria delle domande pervenute entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando.

6. L'assegnazione del contributo viene disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili e per gli importi predefiniti nel bando per tipologia contrattuale, e con possibilità di previsione nell'ambito di ciascuna tipologia di sottocategorie.

7. Il Dirigente competente, in seguito all'esame istruttorio effettuato dalla Commissione, ne dà comunicazione, mediante informativa, alla Giunta comunale.

8. La Giunta prende atto dell'esito dell'istruttoria effettuata dalla commissione.

9. Il Dirigente provvede, con propria determinazione, all'assegnazione definitiva dei contributi ai beneficiari.

10. La graduatoria viene resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.

Art. 7 – Revoca del contributo

1. Il contributo assegnato è revocato nei casi di seguito elencati:

- qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, effettuato comunicazioni o prodotto documenti risultati non veritieri;

- se le assunzioni a tempo indeterminato non perdurano per almeno n. 3 anni.

In caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, dimissioni volontarie del lavoratore neo-assunto, ragioni disciplinari, il contributo permane qualora venga attivata corrispondente nuova assunzione entro n. 3 mesi; viceversa, si decade dal contributo, nel caso di anticipati licenziamenti;

- se le assunzioni a tempo determinato e le assunzioni effettuate con altre tipologie contrattuali non durano per tutto il tempo stabilito in contratto. In caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, dimissioni volontarie del lavoratore neo-assunto, ragioni disciplinari, il contributo permane qualora venga attivata corrispondente nuova assunzione entro n. 3 mesi; viceversa, si decade dal contributo, nel caso di anticipati licenziamenti.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione al comune delle somme erogate, entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione della procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

Restano ferme ed impregiudicate le sanzioni di natura penale derivanti dalla falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Controlli

1. Anche successivamente all'erogazione del contributo, l'amministrazione comunale può disporre controlli al fine di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità al contributo, riservandosi la facoltà di contattare direttamente i lavoratori per l'assunzione dei quali è stato assegnato il contributo.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, così come disposto dall'art. 83, comma 5, dello Statuto Comunale.